



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 4156 del 2 settembre 2021

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. Avv. M. de Mari – Membro supplente

Prof. Avv. P. Fabbio – Membro supplente

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. V. Farina – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Guizzi

nella seduta del 29 luglio 2021, in relazione al ricorso n. 5258, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. La controversia sottoposta alla cognizione dell'Arbitro concerne il tema della responsabilità dell'intermediario nella prestazione dei servizi di investimento, in particolare sotto il profilo dell'omessa liquidazione delle azioni decorsi centottanta giorni dalla morte del socio ex art. 2535 c.c. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento e considerati come rilevanti dal Collegio ai fini della decisione.

2. Dopo aver presentato un reclamo in data 22 ottobre 2019, cui l'intermediario ha dato riscontro con nota del 3 dicembre dello stesso anno in maniera giudicata insoddisfacente, i ricorrenti, avvalendosi dell'assistenza di un difensore, si sono rivolti all'Arbitro per le Controversie Finanziarie rappresentando quanto segue.

I ricorrenti – che premettono di essere divenuti proprietari, *iure hereditatis*, di n. 1.200 azioni del resistente – espongono di avere chiesto, ai sensi dell'art. 2535 c.c.,

la liquidazione delle azioni appartenute al *de cuius*, il che ai sensi di legge sarebbe dovuto avvenire nel termine massimo di 180 giorni dalla morte di quest'ultimo, senza tuttavia che l'intermediario abbia dato corso all'adempimento. I ricorrenti lamentano, infatti, che il resistente avrebbe cercato, invece, solo di vendere le azioni sul mercato, non trovando peraltro alcun acquirente.

I ricorrenti precisano, altresì, di aver esercitato anche il diritto di recesso dal rapporto societario, ma anche tale iniziativa è stata disconosciuta dal resistente, sempre in violazione delle norme societarie disciplinante l'esercizio di siffatta prerogativa.

I ricorrenti espongono, infine, che, a cagione di problemi economici e attesa l'impossibilità di liquidare il pacchetto azionario, essi sono stati «*costretti*» a contrarre un finanziamento con l'intermediario, la cui concessione integrerebbe, per le sue modalità, una pratica commerciale scorretta.

Sulla base di quanto esposto i ricorrenti concludono chiedendo al Collegio di dichiarare l'intermediario tenuto alla liquidazione delle azioni per un valore di € 44.754,00, oltre all'annullamento del contratto di finanziamento.

3. L'intermediario si è costituito nei termini prescritti dal Regolamento ACF, chiedendo il rigetto del ricorso.

Il resistente – che premette che i ricorrenti sono titolari soltanto di n. 900 azioni, avendone vendute n. 300 in data 22 luglio 2013 – espone che ai sensi dell'art. 2534 c.c. e dell'art. 6 del proprio Statuto, in caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto, alternativamente, alla liquidazione della quota intestata al *de cuius*, da richiedersi tramite lettera raccomandata a/r, ovvero al subentro nella partecipazione del socio deceduto. Il resistente sottolinea che, in seguito al decesso del loro dante causa, i ricorrenti, in luogo di presentare richiesta di liquidazione della partecipazione azionaria del *de cuius*, chiesero di subentrare nelle quote del socio defunto, ottenendone la intestazione a loro nome.

Il resistente osserva che la richiesta di recesso è stata formulata dai ricorrenti solo in occasione del reclamo, e che il consiglio di amministrazione la ha disattesa per assenza dei necessari presupposti. Quanto ai tentativi di vendere le azioni, il

resistente sottolinea di non essersi attivato di propria iniziativa, bensì sempre dietro richiesta dei ricorrenti.

Così ricostruita la vicenda, il resistente eccepisce il difetto di competenza dell'Arbitro in quanto le censure avanzate dai ricorrenti afferiscono all'attuazione del rapporto societario, ai sensi dello Statuto e delle disposizioni del codice civile in materia di società di capitali, al pari d'altronde di quelle per asserite pratiche commerciali scorrette relative all'erogazione del finanziamento.

In ogni caso, nel merito, l'intermediario rappresenta che i ricorrenti non hanno diritto ad ottenere la liquidazione delle azioni appartenute *de cuius* ai sensi della disciplina di legge e statutaria, in quanto ne avevano chiesto espressamente la "reintestazione", così come non hanno diritto al recesso dal rapporto societario, né tantomeno alla monetizzazione delle azioni, se non nell'ambito delle negoziazioni sul mercato Hi-MTF o tramite trattativa privata. Per quanto concerne la domanda di annullamento del contratto di finanziamento, l'intermediario ne sottolinea la genericità, in quanto mancherebbe l'individuazione dei presupposti che fonderebbero tale domanda.

4. I ricorrenti si sono avvalsi della facoltà di presentare deduzioni integrative ai sensi dell'art. 11, comma 5, Regolamento ACF.

I ricorrenti insistono nelle deduzioni formulate con il ricorso e chiedono altresì, per quanto concerne l'«accesso facilitato al finanziamento», che l'Arbitro trasmetta *«la difesa dell'Intermediario ad AGCM al fine di effettuare i dovuti controlli»*.

5. Anche l'intermediario di è avvalso della facoltà di replicare ai sensi dell'art. 11, comma 6, Regolamento ACF, senza peraltro aggiungere particolari elementi di novità al dibattito.

DIRITTO

I. Deve essere dichiarata, come eccepito correttamente dall'intermediario, l'incompetenza di quest'Arbitro a conoscere della controversia.

Nel caso in esame i ricorrenti non pongono alcuna questione che attenga alla violazione di norme, da parte del resistente, dettate dal TUF o da altra fonte legislativa in materia di prestazione di un servizio di investimento. Le questioni

principali attengono, infatti, solo alla interpretazione e applicazione della disciplina delle società di capitali, e poi segnatamente nella forma delle cooperative, riguardo al tema della liquidazione delle azioni in caso di morte del socio, ovvero alla configurabilità dei presupposti per l'esercizio del recesso. La controversia è, dunque, sotto questo specifico profilo, una tipica controversia societaria, in quanto tale non ricompresa nel perimetro di quelle indicate dall'art. 4 del Regolamento ACF.

2. Ad esito analogo si deve giungere anche con riferimento alla domanda di annullamento del contratto di finanziamento, in ragione di una – ma evocata del tutto genericamente – presunta scorrettezza commerciale che ha condotto alla sua concessione. Una simile controversia non riguarda, infatti, il resistente nella sua veste di prestatore di un servizio di investimento, ma semmai nel suo ruolo di intermediario creditizio, potendo dunque le doglianze, purché formulate in maniera specifica, integrare una controversia rientrante nell'ambito di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario.

3. Non accoglibile, infine, anche a prescindere dalla genericità delle contestazioni che la renderebbe del tutto inutile, la richiesta di segnalazione della vicenda all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dal momento che tale iniziativa non rientra tra le prerogative dell'ACF e considerato, oltretutto, che i ricorrenti sono autonomamente legittimati a rivolgersi a tale Autorità.

PQM

Il Collegio dichiara l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 12, secondo comma, lett. b), Regolamento ACF n. 19602/2016.

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi